

# TRACCE DI BUSTA PAGA

DAL 1° MARZO 2019

**AVVERTENZA:** queste tracce vogliono essere di aiuto a chi elabora le buste paga, non comportando peraltro nessuna responsabilità della Cassa Edile in merito alle diverse interpretazioni normative

## OPERAI

### a) Busta paga con ore di lavoro

Retribuzione Ordinaria:	PAGA ORARIA x h lavoro ordinario
+ Festività:	PAGA ORARIA x h festività
=	<b>IMPONIBILE CASSA EDILE</b>
+ Maggiorazione CAPE su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>18,50%</b>
+ Maggiorazione Riposi Anni su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>4,95%</b>
+ Indennità di Mensa (quota soggetta INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
+ Indennità di Trasporto	Tutta l'indennità di trasporto
+ Premio Cantiere	(reintrodotta dal 1° aprile 2019 fino al 29 febbraio 2020)
- Contributo CAPE:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,417%</b>
+ Contributi CAPE soggetti INPS/INAIL:	<b>15%</b>
=	<b>IMPONIBILE PREVIDENZIALE</b>
- Contributo Previdenziale Lavoratore:	IMPONIBILE PREVIDENZIALE x aliquota
- Recupero contributi CAPE soggetti a INPS/INAIL:	<b>15%</b>
- Contributo PREVEDI a carico operaio:	IMPONIBILE TFR del mese x <b>1%</b> (solo per gli operai che hanno aderito al fondo PREVEDI)
+ Contributi CAPE soggetti IRPEF:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,690%</b> (da gennaio 2019)
=	<b>IMPONIBILE FISCALE LORDO</b>
- Irpef	IMPOSTA AL NETTO DI DEDUZIONI D'IMPOSTA
=	<b>Totale</b>
- Recupero contributi CAPE soggetti IRPEF:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,690%</b>
+ Indennità di Mensa (quota esente INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa non soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
- Accantonamento su ore di Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>14,20%</b>
- Quota di Adesione Contrattuale (1,024%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>1,024%</b>
=	<b>NETTO DA PAGARE</b>

**PAGA ORARIA** = PAGA BASE + CONTINGENZA + INDENNITA' TERRITORIALE + EET + EDR + eventuali Superminimi, Premi di Produzione, Utili effettivi di cottimo

#### INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

non è soggetta a imponibilità previdenziale e fiscale fino a un massimo di € 5,29 giornalieri (D.Lgs. 02/09/97 n. 314 e successive modifiche), concorre in toto a formare l'imponibile TFR (sia la quota soggetta a INPS/INAIL, sia la quota esente).

#### INDENNITA' DI TRASPORTO

è interamente soggetta a imponibilità previdenziale e fiscale

**LA QUOTA DI CONTRIBUTI CAPE DA ASSOGGETTARE A INPS/INAIL (15%)** è un elemento figurativo della busta paga: serve soltanto ad aumentare l'imponibile previdenziale. Va calcolato sull'importo di tutti i contributi versati alla Cassa Edile con esclusione delle quote di adesione contrattuale (1,024% a carico operaio + 1,024% a carico impresa) e della quota del fondo mutualizzazione PREVEDI (0,050% a carico impresa).

**LA QUOTA DI CONTRIBUTI CAPE DA ASSOGGETTARE IRPEF (0,690%)** è un elemento figurativo della busta paga: serve soltanto ad aumentare l'imponibile fiscale.

## b) Busta paga con ore di lavoro e di malattia

	Retribuzione Ordinaria:	PAGA ORARIA x h lavoro ordinario
+	Festività:	PAGA ORARIA x h festività
=	<b>IMPONIBILE CASSA EDILE</b>	
+	Maggiorazione CAPE su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>18,50%</b>
+	Maggiorazione Riposi Anni su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>4,95%</b>
+	Maggiorazione CAPE su tutte le ore di Malattia:	PAGA ORARIA x tutte le h malattia x <b>18,50%</b>
+	Maggiorazione Riposi annui solo su ore di Carenza:	PAGA ORARIA x h carenza INPS x <b>4,95%</b> ( solo nel caso di malattie NON superiore a 6 gg )
+	Integrazione di Malattia rimborsabile dalla CAPE:	PAGA ORARIA (senza EDR) x 6,66 x coeff. di integrazione rimborsabile dalla CAPE x gg
+	Integrazione di Malattia NON rimborsabile:	PAGA ORARIA (senza EDR) x 6,66 x coeff. di integrazione non rimborsabile x gg
+	Indennità di Mensa (quota soggetta INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
+	Indennità di Trasporto	Tutta l'indennità di trasporto
+	Premio Cantiere	(reintrodotto dal 1° aprile 2019 fino al 29 febbraio 2020)
-	Contributo CAPE:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,417%</b>
+	Contributi CAPE soggetti INPS/INAIL:	<b>15%</b>
=	<b>IMPONIBILE PREVIDENZIALE</b>	
-	Contributo Previdenziale Lavoratore:	IMPONIBILE PREVIDENZIALE x aliquota
-	Recupero contributi CAPE soggetti a INPS/INAIL:	<b>15%</b>
+	Indennità malattia c/INPS	
-	Contributo PREVEDI a carico operaio:	IMPONIBILE TFR del mese x <b>1%</b> ( solo per gli operai che hanno aderito al fondo PREVEDI )
+	Contributi CAPE soggetti IRPEF:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,690%</b> ( da gennaio 2019 )
=	<b>IMPONIBILE FISCALE LORDO</b>	
-	Irpef	IMPOSTA AL NETTO DI DEDUZIONI D'IMPOSTA
=	<b>Totale</b>	
-	Recupero contributi CAPE soggetti IRPEF:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,690%</b>
+	Indennità di Mensa (quota esente INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa non soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
-	Accantonamento su ore di Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>14,20%</b>
-	Accantonamento su ore di Malattia:	PAGA ORARIA x tutte le h malattia x <b>14,20%</b>
-	Quota di Adesione Contrattuale (1,024%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>1,024%</b>
=	<b>NETTO DA PAGARE</b>	

**Dal 1° ottobre 2017 LA MAGGIORAZIONE RIPOSI ANNI SULLLE ORE DI CARENZA INPS** (primi 3 giorni di malattia)  
va corrisposta solo se la malattia ha una durata che non supera i 6 giorni.  
Se la malattia supera i 6 giorni non va corrisposta.

## c) Busta paga con ore di lavoro e di infortunio

Retribuzione Ordinaria:	PAGA ORARIA x h lavoro ordinario
+ Festività:	PAGA ORARIA x h festività
=	<b>IMPONIBILE CASSA EDILE</b>
+ Maggiorazione CAPE su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>18,50%</b>
+ Maggiorazione Riposi Anni su ore Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>4,95%</b>
+ Retribuzione nei giorni di carenza INAIL	RETRIBUZIONE MEDIA giornaliera dei 15 gg precedenti l'infortunio x gg carenza INAIL x 60%
+ Maggiorazione CAPE su tutte le ore di Infortunio:	PAGA ORARIA x h infortunio dal 1° al 3° giorno x <b>18,50%</b> PAGA ORARIA x h infortunio dal 4° al 90° giorno x <b>7,40%</b> PAGA ORARIA x h infortunio oltre il 91° giorno x <b>4,60%</b>
+ Maggiorazione Riposi annui solo su ore di Carenza:	PAGA ORARIA x h carenza INAIL x <b>2,97%</b>
+ Integrazione di Infortunio rimborsabile dalla CAPE:	PAGA ORARIA (senza EDR) x 5,71 x coeff. di integrazione rimborsabile dalla CAPE x gg
+ Integrazione di Infortunio NON rimborsabile:	PAGA ORARIA (senza EDR) x 5,71 x coeff. di integrazione non rimborsabile x gg
+ Indennità di Mensa (quota soggetta INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
+ Indennità di Trasporto	Tutta l'indennità di trasporto
+ Premio Cantiere	(reintrodotto dal 1° aprile 2019 fino al 29 febbraio 2020)
- Contributo CAPE:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,417%</b>
+ Contributi CAPE soggetti INPS/INAIL:	<b>15%</b>
=	<b>IMPONIBILE PREVIDENZIALE</b>
- Contributo Previdenziale Lavoratore:	IMPONIBILE PREVIDENZIALE x aliquota
- Recupero contributi CAPE soggetti a INPS/INAIL:	<b>15%</b>
- Contributo PREVEDI a carico operaio:	IMPONIBILE TFR del mese x <b>1%</b> (solo per gli operai che hanno aderito al fondo PREVEDI)
+ Contributi CAPE soggetti IRPEF:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,690%</b> (da gennaio 2019)
=	<b>IMPONIBILE FISCALE LORDO</b>
- Irpef	IMPOSTA AL NETTO DI DEDUZIONI D'IMPOSTA
=	<b>Totale</b>
- Recupero contributi CAPE soggetti IRPEF:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,690%</b>
+ Indennità di Mensa (quota esente INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa non soggetta INPS/INAIL x giorni lavorati
- Accantonamento su ore di Lavoro e Festività:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>14,20%</b>
- Accantonamento su ore di Infortunio:	PAGA ORARIA x h infortunio dal 1° al 3° giorno x <b>14,20%</b> PAGA ORARIA x h infortunio dal 4° al 90° giorno x <b>5,70%</b> PAGA ORARIA x h infortunio oltre il 91° giorno x <b>3,60%</b>
- Quota di Adesione Contrattuale (1,024%):	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>1,024%</b>
=	<b>NETTO DA PAGARE</b>

**IL GIORNO IN CUI SI VERIFICA MATERIALMENTE L'INFORTUNIO** va considerato lavorato a tutti gli effetti.

**IL PRIMO GIORNO DI INFORTUNIO** è quello successivo all'evento.

**LA MAGGIORAZIONE RIPOSTI ANNI SULLE ORE DI CARENZA INAIL** dal 1° novembre 2004 è il 60% dell'aliquota intera, cioè il 60% di 4,95% = 2,97%. Va corrisposta solo per i primi 3 giorni di infortunio.

# IMPIEGATI

## Busta paga impiegati iscritti alla Cassa Edile di Brescia

Stipendio lordo mensile	STIPENDIO MINIMO INDENNITA' DI CONTINGENZA PREMIO DI PRODUZIONE ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (E.D.R.)
= <b>IMPONIBILE CASSA EDILE</b>	
+ Indennità di Mensa (quota soggetta INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa soggetta INPS/INAIL
+ Indennità di Trasporto	Tutta l'indennità di trasporto
+ Premio Cantiere	(reintrodotto dal 1° aprile 2019 fino al 29 febbraio 2020)
- Contributo CAPE:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,50%</b>
+ Contributi CAPE soggetti INPS/INAIL:	<b>15%</b>
= <b>IMPONIBILE PREVIDENZIALE</b>	
- Contributo Previdenziale Lavoratore:	IMPONIBILE PREVIDENZIALE x aliquota
- Recupero contributi CAPE soggetti a INPS/INAIL:	<b>15%</b>
- Contributo PREVEDI a carico impiegato:	IMPONIBILE TFR del mese x <b>1%</b> (solo per gli impiegati che hanno aderito al fondo PREVEDI)
+ Contributi CAPE soggetti IRPEF:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,40%</b>
= <b>IMPONIBILE FISCALE LORDO</b>	
- Irpef	IMPOSTA AL NETTO DI DEDUZIONI D'IMPOSTA
= <b>Totale</b>	
- Recupero contributi CAPE soggetti IRPEF:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,40%</b>
+ Indennità di Mensa (quota esente INPS/INAIL):	Quota indennità di mensa non soggetta INPS/INAIL
- Quota di Adesione Contrattuale:	IMPONIBILE CASSA EDILE x <b>0,20%</b>
= <b>NETTO DA PAGARE</b>	

### INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA:

- **PER GLI IMPIEGATI DI SEDE** L'INDENNITA' E' INTERAMENTE SOGGETTA A IMPONIBILITA' PREVIDENZIALE E FISCALE;
- **PER GLI IMPIEGATI DI CANTIERE** L'INDENNITA' E' ESENTE FINO A UN MASSIMO DI € 5,29 GIORNALIERI;  
VA ASSOGGETTATA SOLO LA PARTE ECCEDENTE

L'INDENNITA' DI MENSA concorre in toto a formare l'imponibile TFR (sia la quota soggetta a INPS/INAIL, sia la quota esente).

### CONTRIBUTI CAPE

IL CONTRIBUTO CAPE A CARICO DELL'IMPIEGATO E' LO **0,50%**  
LA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE E' LO **0,20%**.

### CONTRIBUTI CAPE SOGGETTI A INPS/INAIL

IL **15%** E' UN ELEMENTO FIGURATIVO DELLA BUSTA PAGA CHE SERVE ESCLUSIVAMENTE AD AUMENTARE L'IMPONIBILE PREVIDENZIALE.

### CONTRIBUTI CAPE SOGGETTI A IRPEF

LO **0,40%** E' UN ELEMENTO FIGURATIVO DELLA BUSTA PAGA CHE SERVE ESCLUSIVAMENTE AD AUMENTARE L'IMPONIBILE FISCALE.

### PART TIME

IL CONTRIBUTO CAPE VA CALCOLATO SULL'IMPONIBILE CONTRATTUALE PREVISTO PER L'IMPIEGATO A TEMPO PIENO.

### MATERNITA'

IL CONTRIBUTO VA CALCOLATO SULLA RETRIBUZIONE CHE VENIVA PERCEPITA PRIMA DI ENTRARE IN MATERNITA'.